

NATURA E ORIGINE DELLA POTESTÀ DEI VESCOVI NEL CONCILIO DI TRENTO (1545-1563)

1. Introduzione

Non c'è nessun dubbio nella dottrina che la scolastica distingueva tra la potestà di ordine e di giurisdizione¹. Si discuteva su due diversi modi di conferimento della potestà di giurisdizione: essa viene conferita nella consacrazione episcopale immediatamente da Dio o è mediata dal Romano Pontefice.

Per risolvere questi problemi si cercava di rispondere alla domanda quale fosse la relazione Cristo — Pietro — apostoli per spiegare quale fosse la relazione tra il Papa e i vescovi. Tra gli autori esisteva anche una divergenza di opinioni sul tema del come la potestà ordinaria degli apostoli è passata ai vescovi e qual'è l'essenza di questa potestà.

Per i sostenitori dell'immediata origine da Cristo della potestà di giurisdizione rimaneva da chiarire il ruolo del Romano Pontefice per quanto riguarda la potestà di giurisdizione e in che cosa consiste il Primato papale nella Chiesa.

Questo grado di consapevolezza dottrinale nella materia della potestà sacra si è scontrato con i problemi

¹ Cf. U. NAVARRETE, «Unità della "*Potestas Sacra*" e molteplicità dei "*Munera Christi et Ecclesiae*"», in *Schriften aus Kanonistik und Staatskirchenrecht*, Fs. W. Schulz, Frankfurt a.M. 1999, 577.

di apologetica e di riforma affrontati dal Concilio di Trento (1545-1563). Nel presente studio vorrei presentare, in modo sintetico, come durante il Concilio di Trento si sia svolta la discussione su questo tema.

La nostra ricerca riguarda principalmente solo la natura ed origine della potestà di giurisdizione dei singoli vescovi nelle loro diocesi. Perciò abbiamo tralasciato la discussione sulla ammissibilità dei vescovi titolari.

Riguardo al Concilio tridentino ci siamo limitati solo alle discussioni attorno al Sacramento dell'Ordine e all'obbligo di residenza personale dei vescovi nelle loro diocesi perché queste due questioni avevano per i Padri conciliari, come sottofondo, il problema della trasmissione della potestà di giurisdizione: essa viene immediatamente da Dio nella consacrazione episcopale o attraverso il Romano Pontefice?

2. Discussioni sull'Ordine nel Concilio Tridentino

Il Concilio di Trento², all'inizio, non fu lontano dalla proclamazione che i vescovi sono istituiti in forza del diritto divino da Cristo e per questo sono superiori ai sacerdoti ed, in conseguenza, che tutta la loro potestà proviene direttamente da Cristo³. I padri conciliari volevano fare la seguente dichiarazione come risposta alla presunta negazione da parte dei protestanti dell'istituzione divina dell'episcopato. Però il Concilio non ha approvato questa dottrina. Il testo della proposta del decreto (21 gennaio 1552) è rimasto solo come uno dei documenti preparatori anche se poi parecchie volte fu

² Cf. H. JEDIN, *Storia del concilio di Trento*, I-IV, Brescia 1962-1981.

³ Cf. *Concilium Tridentinum*, ed. Görres-Gesellschaft, Freiburg 1901-1938, VII, 488, 6-17.

richiamato come definitivo dai sostenitori della clausola *iure divino*⁴. Così tutte le tensioni ecclesiologiche contenute in questa problematica rimasero insolute.

Il passaggio durante il terzo periodo del Concilio (1562-1563) dal contesto sacramentale al contesto ecclesiologico nelle discussioni sul sacramento dell'Ordine acutizzò tutte le questioni riguardanti la potestà di giurisdizione.

Della discussione sull'Ordine (13-20 ottobre 1562)⁵ fu fatto un riassunto dal segretario del Concilio Massarelli, che presentò i principali problemi sorti durante la discussione: «Omnis autem quaestio ac difficultas erat circa tria: an et quomodo ponendus esset in hierarchia Romanus Pontifex; an exprimendum esset, episcopus esse iure divino institutos, et an episcopi sint iure divino presbyteris superiores»⁶.

Questi problemi traevano la loro radice dalla questione della sacramentalità dell'episcopato non risolta nella teologia medioevale⁷. Non era chiaro se «l'epi-

⁴ Cf. Lettera dei Legati al Borromeo (1 nov. 1562), in J. LAÍNEZ, *Disputationes Tridentinae*, I. *Disputatio de origine jurisdictionis episcoporum et de romani pontificis primatu*, ed. H. Grisar, Oeniponte 1886, 418.

⁵ Sull'Ordine si parlava anche dal novembre 1562 fino al luglio 1563: cf. M. SYGUT, *Natura e origine della potestà dei vescovi nel Concilio di Trento e nella dottrina successiva (1545-1869)*, Tesi Gregoriana. Serie di Diritto Canonico 30, Roma 1998, 52-115.

⁶ *Concilium Tridentinum* (cf. nt. 3), IX, 43 nota 6.

⁷ Si cercava se «al di sopra dell'ordine sacerdotale, esiste nella Chiesa una potestà spirituale superiore, e se l'Episcopato possa essere detto vero ordine come tutti gli altri. [...] i problemi relativi alla supremazia gerarchica dell'Episcopato non sono posti e risolti soltanto in relazione alla considerazione della potestà di ordine, ma anche in relazione a quella di giurisdizione. E difatti essi [teologi medioevali] trattano susseguentemente, nella stessa linea di supremazia gerarchica, anche il problema se sopra la potestà episcopale esista nella Chiesa un'altra potestà, cioè quella papale»; G.B. DA

scopato costituisca, cioè, un ordine distinto, e se il Vescovo sia superiore al semplice sacerdote in relazione delle potestà sia di ordine che di giurisdizione»⁸. E proprio la posizione del vescovo nella gerarchia di giurisdizione era un pretesto per vivaci discussioni.

Il tema dell'origine della potestà di giurisdizione trattato in questo periodo del Concilio è stato così riassunto da Muzio Calini:

alcuni de' PP. vogliono, che i Vescovi habbiano immediate da Dio la potestà di pascere, ma la giurisdizione dal sommo Pont. et altri concedendo che habbiano da Dio quella potestà che è dell'ordine, affermano et contendono che ogni altra sorta di potestà è in loro immediate dal Papa, et si fondano principalmente sopra questo, che tale potestà può essere anche in uno che non sia Vesc. ordinato overo sia degradato. Et anchorache si opponga loro l'esempio del Sacerdote, il quale se bene ha in virtù della sua ordinatione potestà d'assolvere, nondimeno non ha però giurisdizione, et senza questa non può esercitare detta potestà, contuttociò niuna ragione può vincere l'ostinatione né dell'una, né dell'altra parte⁹.

Rimanevano confermate le divisioni tra i padri conciliari dei primi periodi del Concilio. Un gruppo affermava che la potestà di giurisdizione dei vescovi proviene direttamente da Cristo mentre i loro avversari dicevano che la fonte immediata della potestà di giurisdizione dei vescovi è il Romano Pontefice.

FARNESE, *Sacramento dell'Ordine nel periodo precedente la Sessione XXIII di Trento (1515-1562)*, Tesi PUG, Roma 1946, 106.

⁸ G.B. DA FARNESE, *Sacramento dell'Ordine* (cf. nt.7), 106.

⁹ M. CALINI, *Lettere conciliari (1561-1563)*, ed. A. Marani, Brescia 1963, 295.

2.1 *Gli argomenti degli sostenitori della clausola iure divino*

Tra gli argomenti usati per difendere la tesi *episcopatum esse iure divino* il primo posto aveva la presunta negazione di questo da parte dei protestanti¹⁰. Su questo punto c'era unanimità tra i sostenitori della clausola *iure divino*. Per difendere istituzione divina dei vescovi, e in conseguenza l'origine immediata della potestà di giurisdizione nell'aula conciliare, sono stati presentati diversi argomenti.

Alcuni argomenti riguardavano la natura dell'ufficio episcopale alla quale appartiene la giurisdizione. Siccome Cristo ha istituito l'ufficio, Egli ha dato anche tutto il necessario per svolgerlo. In questa argomentazione appariva giustificata la preoccupazione di rinsaldare l'insegnamento dell'istituzione divina dell'ufficio episcopale¹¹, ma si vede che i padri conciliari avevano difficoltà nel far la dovuta distinzione tra l'istituzione dell'ufficio come tale e il conferimento dell'ufficio ad un vescovo concreto.

Per quanto riguarda la successione dei vescovi, alcuni padri conciliari dicevano che essi succedono agli apostoli. C'era anche chi affermava che i vescovi succedono in luogo degli apostoli e per questo si adoperava l'analogia delle relazioni tra Pietro e gli apostoli e il Papa e i vescovi: come Pietro era *princeps*, *caput* e *superior* e poteva impedire e proibire, allo stesso modo

¹⁰ Cf. *Concilium Tridentinum* (cf. nt. 3), VI, 92, 2-3; VII, 378, 8-9.

¹¹ Cf. G. ALBERIGO, «Le potestà episcopali nei dibattiti tridentini», in *Il Concilio di Trento e la riforma tridentina. Atti del convegno storico internazionale. Trento 2-6 settembre 1963*, Roma - Freiburg - Basel - Barcelona - Wien 1964, II, 494.

(*quemadmodum*) anche il Papa può agire nei confronti dei vescovi¹².

Dal momento dell'arrivo dei prelati francesi (13 novembre 1562) il centro di gravità delle discussioni si spostò dall'istituzione dei vescovi al Primato del Romano Pontefice e soprattutto alla pienezza della potestà di cui questi gode secondo la dichiarazione del concilio di Firenze (1439-1445)¹³. A causa della forte negazione

¹² Cf. *Concilium Tridentinum* (cf. nt. 3), IX, 84, 39-85, 2. Muzio Calini condivideva questa opinione. Lui criticava quelli che temevano la clausola *iure divino* perché diceva: «subito entrano vanamente in sospetto, che si voglia in qualche modo derogare all'autorità del Papa. Quelli che hanno domandata questa dichiarazione anchorache habbiano sostenuto, che la potestà così dell'ordine come della giurisdizione nel Vescovo sia da Dio, hanno però insieme con molta riverenza confessato e detto, che di necessità bisogna tener che l'una et l'altra di queste potestà è soggetta all'autorità del Romano Pontefice, et che alla S. Santità stà fare i Vescovi sosponderli, privarli, transferirli, restringere et allargare loro la giurisdizione, riservarsi quei casi che più piace, et in somma far tutte le cose come Padre et Pastore universale. Di maniera che qui non ci sarebbe altra differenza se non che essi vogliono che detta potestà sia da Dio ordinata per essere in tutto soggettata alla Sede apostolica, et altri dicono, che ella viene dal Papa. Et dove quelli credono di honorar molto S.S. con quest'opinione, quelli per contrario sono persuasi che se le faccia molto maggior honore, affermando essi di necessità di salute sono obbligati ad obediare reverentemente nel modo detto di sopra al comando di S.B. senza eccezione alcuna»; M. CALINI, *Lettere conciliari* (cf. nt. 9), 291-292.

¹³ Sessione VI (6 luglio 1439): «Item definimus, sanctam apostolicam sedem, et Romanum Pontificem, in universum orbem tenere primatum, et ipsum Pontificem Romanum successorem esse beati Petri principis apostolorum et verum Christi vicarium, totiusque ecclesiae caput et omnium christianorum patrem ac doctorem existere; et ipsi in beato Petro pascendi, regendi ac gubernandi universalem ecclesiam a domino nostro Iesu Christo plenam potestatem traditam esse; quemadmodum etiam in gestis oecumenicorum conciliorum et in sacris canonibus continetur»; *Conciliorum*

da parte dei francesi di tale dichiarazione non poteva essere approvata nessuna formula dove si enunciasse la *plenitudo potestatis* del Papa.

I francesi legavano alla discussione sulla giurisdizione problemi di grande portata ecclesiologica di stampo gallicano: chi è supremo nella Chiesa: il Papa o il Concilio? la potestà del Papa è sulla Chiesa o nella Chiesa? chi è il portatore del titolo di «Vicario di Cristo»: il Papa, ogni vescovo o persino ogni sacerdote?

L'ultima questione non riguardava solo il titolo onorifico, ma faceva riferimento alla questione della pienezza del potere nella Chiesa, in quanto il portatore di tale titolo aveva la piena potestà¹⁴.

Con queste dispute i francesi sovraccaricavano le discussioni con problemi la cui soluzione avrebbe richiesto un tempo più lungo. Inoltre, con lo schieramento di forze che c'era nel Concilio, era praticamente impossibile risolverli. Vigeva anche la convinzione che ogni decisione in queste materie pregiudicasse la questione dell'origine della potestà di giurisdizione.

Possiamo osservare che nella controversia l'attenzione dei padri conciliari si spostò dalla potestà del vescovo diocesano, in relazione alla potestà del Papa, al problema di come è istituita la gerarchia sia di ordine che di giurisdizione.

Si diceva anche che la Sacra Scrittura chiaramente conferma l'istituzione divina dei vescovi e che il Concilio avrebbe dovuto adoperare il linguaggio biblico¹⁵; inoltre né i Padri della Chiesa né i Concili affermavano

Oecumenicorum Decreta, ed. G. Alberigo – G.L. Dosetti – P.P. Joannou – C. Leonardi – P. Prodi, Bologna 1991, 528.

¹⁴ Cf. *Concilium Tridentinum* (cf. nt. 3), II, 662, 29-30.

¹⁵ A favore dell'origine immediata della potestà di giurisdizione si usava i seguenti brani: Ef 4,11; 1 Cor 12,28; Atti 20,28; Lc 10,2; Mt 24,45; Lc 12,42.

che i vescovi succedono agli apostoli diversamente per l'ordine e per la giurisdizione. Essi non facevano la distinzione tra il conferimento della potestà di ordine e il conferimento della giurisdizione. Esiste dunque solo una fonte della potestà che è Cristo.

Gli argomenti dei sostenitori della clausola *iure divino* riguardanti la dottrina stessa della natura e origine della giurisdizione si fondavano inoltre sulle dichiarazioni dei Concili di Basilea (1431-1437; 1448) e di Costanza (1414-1418). Secondo alcuni padri, Martino V (1368-1431) aveva confermato le decisioni circa la superiorità del Concilio sopra il Papa; quindi, indirettamente, che i vescovi ricevono immediatamente da Cristo la loro potestà di giurisdizione¹⁶.

Alla fine molti padri conciliari facevano riferimento al documento del Concilio del 21 gennaio 1552, dove chiaramente si affermava l'istituzione divina dei vescovi. Inoltre, il caso dell'arcivescovo di Salzbùrg che durante il Concilio di Trento aveva consacrato quattro vescovi suffraganei, senza fare qualsiasi ricorso alla Santa Sede¹⁷, secondo loro, confermava la teoria dell'immediata origine della potestà di giurisdizione.

Anche se non detto esplicitamente nelle discussioni, la testimonianza di Paleotti confermava che la posizione dei sostenitori della clausola *iure divino*, in maggioranza spagnoli, era dovuta, oltre alla dipendenza dottrinale da Francesco Vitoria, al consapevole sforzo di risolvere le difficoltà pratiche e politiche di quel tempo¹⁸. Tutto ciò spiegherebbe anche «l'ardore di questa disputazio-

¹⁶ Cf. M. SYGUT, *Natura e origine della potestà dei vescovi* (cf. nt. 5), 62.

¹⁷ Cf. *Concilium Tridentinum* (cf. nt. 3), IX, 194, 25-27.

¹⁸ «In primis Hispanos patres multi mirabantur adeo hac in re unanimes atque ardentes se ostendisse, ut iurisdictione eis diutius tributa esse declararetur nec eam, quam prae se ferebant, autori-

ne»¹⁹. Ma questo tipo di argomenti storici non era molto convincente, non essendo evidente alcuno di essi.

tatis summi pontificis rationem habuissent. Aiebant quidam inveterata adversus archiepiscopum Hispalensem, summum Hispaniarum inquisitorem, [invidia] simulate haec ab eis urgeri, ut eo facilius, si eis licuisset, ab eius potestate se eximerent. Alii [aiebant] nihil aliud eos quam rem suam quaerere, haecque iuris divini qua ab eis sparguntur semina, a superioribus de residentia controversiis propagata, ad amplificandam eorum auctoritatem diminuendamque summi pontificis in eos potestatem tendere. Alii: bono eos zelo ac stimulis conscientiae impulsos, quod ita christianae rei publicae consultum iudicarent, haec arripuisse, et praesertim quod auctore Francisco de Victoria, ex cuius gymnasio multi qui huc convenere patres olim exsilierunt, haec opinio pridem ab Hispaniarum academiis fuerit apprehensa»: *Concilium Tridentinum* (cf. nt. 3), III, 488, 25-36. Cf. *Concilium Tridentinum* (cf. nt. 3), III, 656, 9-12. Invece Pallavicino non è convinto che alla base della dottrina della maggioranza degli spagnoli ci sia lo sforzo di diminuire la posizione del supremo inquisitore in Spagna e del Papa. Piuttosto la posizione degli spagnoli, secondo lui, è dovuta all'influsso dottrinale di Vitoria: Cf. P. PALLAVICINO SFORZA, *Istoria del Concilio di Trento separata nuovamente dalla parte contenziosa e ridotta in più breve forma*, Milano 1831, vol. V, lib. XIX, n. 66, 67.

Nella moderna ricerca, M. McGough suggerisce che la fonte dell'atteggiamento dei sostenitori dell'immediata origine della potestà di giurisdizione si trova nelle difficoltà pratiche. Secondo lui, il problema era creato dalla non osservanza dell'obbligo di residenza a causa della partecipazione di molti vescovi nell'amministrazione statale e nella diplomazia, e connesse con questo, le dispense della Curia Romana di non risiedere. Non senza influsso era la dottrina del cardinale Ximenez (1463-1517) sullo sposalizio del vescovo con la diocesi avanzata contro le traslazioni dei vescovi da una diocesi all'altra. La dichiarazione dell'immediata origine della potestà di giurisdizione avrebbe rafforzato la posizione dei vescovi verso il Consiglio Reale di Castilia e verso la Curia Romana. I vescovi sentivano molto i tributi dovuti allo stato con permesso della Santa Sede e guardavano con sospetto Filippo II che voleva limitare la loro potestà. Cf. M. MCGOUGH, «The Immediate Source of Episcopal Jurisdiction: a Tridentine Debate», *The Irish Ecclesiastical Record* 87 (1957) 107-109.

¹⁹ P. PALLAVICINO SFORZA, *Istoria del Concilio di Trento* (cf. nt. 18), vol. V, lib. XIX, n. 66, 67.

Gli argomenti che, secondo il nostro parere, meritano una speciale attenzione, riguardano le opinioni sulla potestà di giurisdizione in relazione al ruolo e alla potestà dei successori di Pietro. Tutti i sostenitori dell'istituzione divina dei vescovi categoricamente escludevano che il Papa possa essere una fonte della potestà di giurisdizione dei vescovi. Partendo dalla Sacra Scrittura dicevano che gli apostoli hanno ricevuto tutta la potestà di giurisdizione, che è necessaria *ad regendam et ad gubernandam ecclesiam*, non da Pietro ma da Cristo, ancora prima della costituzione del Primato Papale, come sostenevano alcuni. Secondo loro, come Pietro non conferì agli apostoli nessuna potestà, così anche il Romano Pontefice non conferisce niente ai vescovi.

Nella teoria più radicale si diceva che neanche le *claves regni coelorum* sono date solo a Pietro²⁰. Gli apostoli, senza nessun intervento di Pietro, hanno poi costituito i loro successori, i vescovi con tutta la potestà necessaria. Bastava, allora, che i vescovi rimanessero nella comunione *fidei* e riconoscessero il primato di Pietro.

Ammettevano comunque qualche ruolo del Successore di Pietro sia nel processo di trasmissione della potestà di giurisdizione sia nell'esercizio di essa. Rimaneva fermo il principio che è Cristo che attribuisce la potestà nella consacrazione, mentre il Papa in qualche modo «visualizza» la missione e vocazione dei vescovi. A Lui spettano le *segregatio, nominatio e consecratio* dei vescovi: agisce come seconda causa nel conferimento della giurisdizione che è simile al conferimento della potestà di ordine: *velut minister et ministerialiter*²¹.

²⁰ Cf. *Concilium Tridentinum* (cf. nt. 3), IX, 155, 24.

²¹ «Ita etiam potestas iurisdictionis est spiritualis et excedit humanas vires, sicut potestas ordinis, et homo, etiam Summus Pontifex, tantum est minister. 1Cor. 4,1 [...] et non altiori potestate

Accettavano che nel suo ministero il Romano Pontefice è *supremus* e che è *distributor totius materiae*²², cioè dei sudditi.

Sostenendo la distinzione tra *potestas* e *executio*, dicevano che l'esercizio della potestà dei vescovi dipende dal Romano Pontefice in quanto essi non possono esercitarla prima dell'assegnazione papale. Il Papa, inoltre, può ampliare o restringere la potestà dei vescovi, ma in questo l'ultimo caso è limitato dalla giusta causa. In lui c'è la potestà *quae ad oeconomiam pertinet, ut dividere dioeceses eas assignare, episcopos transferre et ex causa privare*, ma non può togliere tutti vescovi. Tutto questo può fare perché possiede, in virtù del suo Primato, una somma potestà di giurisdizione.

Le più controverse opinioni dei sostenitori del diritto divino, concentrandosi sulla potestà che il vescovo gode nella sua diocesi, dicevano che ogni vescovo ha in essa la pienezza della potestà, mentre il Papa ha nelle diocesi un tipo di potestà limitata (*accessoria, propinquius ius*)²³.

praeditus est quam ministeriali (excellentem enim sibi Christus reservavit); ergo non alio modo quam velut minister et ministerialiter confert potestatem iurisdictionis, sicut et ordinis, esto, in hoc genere ministerii sit supremus. [...] quando episcopus aliquis eligitur in Summum Ponticem [...]: a quo habet illam potestatem supremam iurisdictionis? Quippe a Christo; ergo episcopi, a quibuscumque etiam eligatur [...] ab eodem Christo habent, media illa electione, potestatem iurisdictionis. Aequae enim una est spiritualis sicut alia, et licet una amplior et maior, non tamen alterius generis, quare unus est dator et auctor utriusque uti Dominus»: *Concilium Tridentinum* (cf. nt. 3), IX, 49, 52 - 50, 10.

²² Cf. *Concilium Tridentinum* (cf. nt. 3), IX, 50, 11-16.

²³ Qui è importante ricordare il pensiero radicale del vescovo di Leiria: «At non propterea episcopi sunt aequales cum auctoritate Pontificis; sed neque omnes episcopi simul sunt aequales in auctoritate Summi Ponticis, a quo differunt in extensione auctorita-

I sostenitori dell'immediata origine divina della potestà di giurisdizione si opponevano fortemente alla dottrina secondo la quale nella Chiesa c'è soltanto un vescovo *iure divino*, il Romano Pontefice, mentre gli altri vescovi sono soltanto suoi aiutanti che non hanno potestà propria ma soltanto delegata. Questa tesi, secondo loro, non trovava nessuna conferma nella tradizione.

Come non c'è solo un vescovo per diritto divino nella Chiesa²⁴, il Papa, mentre gli altri vescovi sono suoi vicari, così non si può dire che i vescovi sono chiamati *in partem sollicitudinis*, perché avrebbero solo una potestà delegata, il che non è vero. La chiamata *in partem sollicitudinis*, inoltre, era legata anche alla questione della legittimità: non è vero che soltanto i vescovi chiamati dal Papa *in partem sollicitudinis* sono veri vescovi.

Si sollevava inoltre l'accusa che l'espressione *in partem sollicitudinis* voluta dai fautori dell'origine mediata fosse usata in modo improprio perché, secondo la tradizione, si adoperava questa espressione in relazione alla potestà delegata non ordinaria dei vescovi²⁵.

tis, item origine causalitatum ac etiam in moderatione et essentialiter. Nam potestas Pontificis est moderativa aliarum potestatum, quare concurrat cum omnibus episcopis in suis episcopatibus, in quibus habet propinquius ius quam episcopus illius loci»; *Concilium Tridentinum* (cf. nt. 3), IX, 170, 35-40.

²⁴ Cf. P. PALLAVICINO SFORZA, *Istoria del Concilio di Trento* (cf. nt. 18), vol. V, lib. XIX, n. 30, 30.

²⁵ «Episcopos cum in partem sollicitudinis assumuntur a Romano Pontifice, esse veros et legitimos episcopos, notò che questo modo di parlare era improprio, perché disse che gli antichi Pont. Leone Magno, et Vigilio, li quali prima l'usarono, non parlavano in quelli luoghi della potestà che i Vescovi hanno ordinaria, ma della straordinaria che è concessa loro dalla Sede Apost. come di Arcivescovi, o Primati, o Legati, o Vicarij Apostolici, le quali potestà non è dubbio, che sono costituite per legge ecclesiastica pontificale; et aggiunse che in questa la S. del Papa era Vescovo

Comunque, si diceva, se la giurisdizione provenisse dal Papa, questo inciderebbe gravemente sul fondamento della Chiesa: la renderebbe instabile perché la farebbe dipendente dalla volontà di un uomo, il Romano Pontefice.

Si cercava anche di limitare la pienezza della potestà del Romano Pontefice adoperando una citazione biblica (2 Cor 10,8) nella quale Paolo afferma che l'autorità data da Cristo è per l'edificazione non per la distruzione²⁶.

Rimaneva certo che il Papa in qualche modo concretizza la potestà di giurisdizione e sorveglia sull'esercizio di essa. In questo, a nostro parere, consiste il merito di questo gruppo di argomenti, che vede che è giustificabile la preoccupazione degli avversari di non sminuire il ruolo del Romano Pontefice nella Chiesa.

I sostenitori della clausola *iure divino* rispondevano a questa accusa che l'istituzione dei vescovi *iure divino* non diminuisce l'autorità del Romano Pontefice perché non toglie nulla alla potestà del Papa in quanto la giurisdizione rimane soggetta alla sua autorità; anzi, la grande dignità dei vescovi accresce la potestà del Papa.

I difensori della clausola *iure divino* certamente mettevano in rilievo l'importanza dell'episcopato inte-

nella sua Diocesi, o Arcivescovo nella sua Provincia, non assumebat aut vocabat Episcopos in partem sollicitudinis perché erano chiamati da Dio, ma in quanto era Papa, et Pastore della Chiesa universale et concedeva a diversi Prelati in diverse parti, che havessero alcuna parte di quella sopra intendenza che S. B. ha pienissima in tutto il mondo, in tanto si poteva dire che assumeret aliquos in partem sollicitudinis»: M. CALINI, *Lettere conciliari* (cf. nt. 9), 319.

²⁶ Cf. P. PALLAVICINO SFORZA, *Istoria del Concilio di Trento* (cf. nt. 18), vol. V, lib. XIX, n. 61, 62; M. CALINI, *Lettere conciliari* (cf. nt. 9), 336.

so come grado²⁷. Questo veramente era contestato dai protestanti; i quali, però, con la loro teoria comunque miravano, volontariamente o no, a diminuire il Primato papale nella Chiesa riducendolo praticamente a primato d'onore.

2.2 *Gli argomenti degli avversari della clausola «iure divino».*

Per opporsi alla formulazione che i vescovi sono costituiti *iure divino* una parte dei padri conciliari, specialmente dei canonisti²⁸, presentava due tipi di argomenti: gli argomenti riguardanti lo svolgimento del concilio, cioè del contesto della discussione, e gli argomenti riguardanti la dottrina basati specialmente sull'autorità di San Tommaso²⁹.

²⁷ «Avere obbligazione per legge divina il pontifice di far vescovi nella Chiesa, né poter egli distrugger l'ordine episcopale. Non però esser equali al pontefice i vescovi, né separatamente né tutti insieme: perciocchè la podestà di lui è moderativa dell'altre podestà, concorre con tutti i vescovi ne'lor vescovadi et ha quivi maggior diritto ch'essi non v'hanno»: P. PALLAVICINO SFORZA, *Istoria del Concilio di Trento* (cf. nt. 18), vol. V, lib. XIX, n. 30, 33. Secondo Charles de Guisa, la potestà «ecclesiastica iurisdicendi in universali ecclesia, prout est in Summo Pontice, est a Deo immediate, quia nulla potestas humana potest facere, ut Pontifex habeat iurisdictionem in universali ecclesia; ergo a Deo est. Ita est etiam illa iurdictio episcoporum, quia ex Christi institutione episcopi iudicantes in ecclesia sunt, et non possunt non esse episcopi in ecclesia Dei. Nam Christus instituit apostolos, quos perpetuo in ecclesia sua esse voluit, neque alius modus regendi ecclesiam esse potest. Et ideo, inquit, intelligo potestatem episcoporum quoad iurisdictionem a Deo in hoc, quod Christus instituit, ut essent in ecclesia episcopi, qui gubernarent eam»; *Concilium Tridentinum* (cf. nt. 3), IX, 207, 39 - 208, 7.

²⁸ Cf. *Concilium Tridentinum* (cf. nt. 3), III, 449, 18.

²⁹ Cf. M. CALINI, *Lettere conciliari* (cf. nt. 9), 320.

Nella prima categoria di argomenti troviamo l'affermazione che i protestanti non negavano l'istituzione divina dei vescovi. Infatti, secondo i Legati, Martino Lutero criticava soltanto il rito adoperato dalla Chiesa e non negava il principio stesso dell'istituzione divina³⁰.

Non esisteva poi la necessaria unanimità tra i Padri conciliari per una dichiarazione dogmatica sulla provenienza della potestà di giurisdizione; infine, che il Concilio avrebbe dovuto concentrarsi sul sacramento dell'Ordine e non sulla questione della giurisdizione³¹.

Il nocciolo della questione consisteva nel fatto che nelle affermazioni: *episcopi sunt constituti iure divino* e *episcopi sunt superiores de iure divino*, non si faceva distinzione tra la potestà di ordine e quella di giurisdizione.

Tra gli argomenti riguardanti la dottrina, adoperati dagli avversari della clausola *iure divino*, i più importanti si concentravano attorno al Primato di Pietro nella Chiesa³². Dalla natura della potestà di ordine e di quella di giurisdizione risultava che le due si distinguono. Speciale accento era posto su questi punti: è Dio che immediatamente concede la potestà di ordine ai vescovi; il Romano Pontefice, invece, possedendo la pienezza della potestà di giurisdizione, concede quest'ultima ai vescovi, di cui è libero nel conferimento e nella limi-

³⁰ Cf. *Concilium Tridentinum* (cf. nt. 3), IX, 40 nota 3. Il cardinale Hozjusz, a nome di tutti Legati, «affermava che la confessione Augustana, la cui dottrina principalmente si cercava di condannare, concedeva il Vescovato essere iure divino, benché gli attribuisce altra maniera la potestà, che non fa la Chiesa Catholica»; M. CALINI, *Lettere conciliari* (cf. nt. 9), 289.

³¹ Cf. *Concilium Tridentinum* (cf. nt. 3), IX, 54, 21-22; IX, 55, 7-8.

³² Cf. M. MCGOUGH, «The Immediate Source» (cf. nt. 18), 306-308.

tazione o privazione di essa. Il Romano Pontefice la conferisce o solo *verbo* o *per iniunctionem*, per cui risulta che essa non viene data per via sacramentale.

I fautori dell'origine mediata della potestà di giurisdizione, per andare incontro ai loro avversari, erano disposti ad accettare nella dichiarazione conciliare la formula *iure divino* solo per quanto riguarda la potestà di ordine dei vescovi. Per loro, era valida l'obiezione che la dichiarazione che i vescovi sono istituiti per diritto divino può implicare che i vescovi ricevono anche la giurisdizione direttamente da Dio. Simile dichiarazione avrebbe messo in pericolo la posizione del Romano Pontefice, successore di Pietro³³. Di questo era preoccupato Pio IV³⁴.

³³ Questo pericolo, come testimonia Paleotti, non era soltanto teorico: «Mirabantur multi, quomodo Hispani hi patres, quorum probitatis et fidei magna erat opinio, in huiusmodi verba fuissent prolapsi, ut papae auctoritati nescio quid detractum vellent. Audivi ego multos existimantes bono zelo duci. Nam cum viderint a plurimis abhinc annis omnia in deterius labi et summos pontifices magis semper privatas eorum res et consanguineos quam publicam ecclesiae causam curare, sibi persuaserunt non posse aptius consuli ecclesiae, quam si haec summa auctoritas papae moderatur, cum illi ea plerumque abutantur. Itaque eos elegeris hanc viam, ut dicant episcopos esse a iure divino et eorum iurisdictionem a Deo, ne ex pontificum libidine possint bona ecclesiastica diocesum distrahi, et similia»; *Concilium Tridentinum* (cf. nt. 3), III, 488, 1-9.

³⁴ «Sua Stà ha ancora inteso per la postscritta de' 19. il dubbio, che havevamo di no poter lasciar di dichiarare, *institutionem episcopatus esse iuris divini*. Nel che non voglio mancare di ricordare [...], che quando ciò s'habbi pure a fare, s'intenda solamente *quoad ordinem*; essendo troppo chiara cosa, che *quoad iurisdictionem* i vescovi l'hanno de summo pontifice, et che in la detta declaratione, tanto nella prefatione, quanto nei canoni si mettono anco parole tali [...], che non possano in tempo alcuno generar, pregiudicio né tirar conseguenze perniziose a questa santa sede»; lettera del Borromeo ai Legati (29 ottobre 1562) in J. LAÍNEZ, *Disputationes Tridentinae* (cf. nt. 4), I, 423.

I vescovi non succedono agli apostoli nello stesso modo col quale il Romano Pontefice succede a Pietro, perché soltanto il Papa succede in luogo di un apostolo, mentre gli altri vescovi succedono soltanto *in loco Apostolorum*³⁵. Con questa formula si sottolineava che i vescovi non succedono agli apostoli nella loro potestà straordinaria.

Si avversava la clausola *iure divino* piuttosto in relazione all'istituzione dei singoli vescovi e non all'ufficio episcopale come tale, perché nessuno dubitava che esso provenga immediatamente da Dio. Per questo si teneva più retamente contro la dottrina protestante che contestava la dignità e la potestà dei vescovi costituiti dal Papa, ma non l'istituzione dell'episcopato. Comunque, è bene rilevarlo, la potestà conferita dal Papa ai vescovi non veniva considerata una potestà delegata, ma ordinaria.

Tuttavia non ci si poteva staccare dalla teoria che Cristo ha stabilito solo un vescovo, Pietro, che per questo ha la *plenitudo potestatis* e che chiamò gli altri *in partem sollicitudinis*. Il problema così impostato portava anche a fare vanamente un paragone con la trasmissione della potestà di giurisdizione nelle strutture statali, le monarchie³⁶.

Inoltre non è da escludere che le opinioni di alcuni sostenitori dell'origine mediata della potestà di giuri-

³⁵ Cf. *Concilium Tridentinum* (cf. nt. 3), IX, 58, 28-33.

³⁶ Andrés Cuesta, vescovo di León, diceva: «Et sicut regi humano datur omnis auctoritas, a qua omnes marchones, barones et alii accipiunt: ita Pontifici data est omnis iurisdictio in ecclesia Dei, a quo omnes accipiunt. Potestas igitur episcopalis in communi a Deo est; sed quod quis eam exerceat in hac vel illa ecclesia, datur a Summo Pontifice»; *Concilium Tridentinum* (cf. nt. 3), IX, 160, 37-41.

sdizione erano fondate su qualche argomento extra-scientifico³⁷.

Per loro era necessario distinguere tra la giurisdizione *coheritiva sive contentiosa* e giurisdizione *seu facultas absolvendi et legandi in foro poenitentiae*, che è legata alla potestà di ordine. Dal fatto che la giurisdizione coattiva o contenziosa può essere ricevuta prima della consacrazione si presuppone che non proviene dalla consacrazione, ma dal Romano Pontefice.

Gli avversari della clausola *iure divino*, inoltre, hanno portato un chiarimento del concetto stesso di giurisdizione, che è da ritenersi diverso da quello di facoltà nel foro interno.

La loro preoccupazione di non diminuire il ruolo del Romano Pontefice trovava la sua giustificazione non soltanto nelle circostanze storiche di quel tempo, ma anche nella dottrina che, nel conferimento della potestà di giurisdizione, assegnava al Papa il ruolo di *nudus minister*³⁸.

³⁷ Per esempio, Andrés Cuesta, vescovo di León aveva studiato e poi insegnato all'università di Alcalá dove, come lui stesso spiegava, «illi qui ad cathedram aliquam ascendunt, promittunt imprimis quasdam catholicas opiniones tueri, inter quas ista est, quod omnis iurisdictio ecclesiastica immediate oritur a papa»; *Concilium Tridentinum* (cf. nt. 3), III, 472, 29-31. Cf. anche M. CALINI, *Lettere conciliari* (cf. nt. 9), 320.

³⁸ «Omnes infrascripti [Laínez, Castagna, Facchinetti, Boncompagni, Paleotti, Lancellotti, Castelli] convenerunt in hoc quod verba illa *episcopos institutos esse a Christo* maximum afferunt praeiudicium, primo, quia condemnantur omnes auctores, praesertim canonistae, tenentes, unum tantum episcopum fuisse institutum a Christo; secundo, quia condemnantur etiam quamplurimi tenentes, omnem iurisdictionem haberi a Papa, cum verba illa *institutos esse a Christo* non solum referantur ad potestatem ordinis, sed etiam iurisdictionis, et sic Pontifex remanere nudus minister; tertio, quia in materia de potestate Papae et concilii amitteretur praecipuum argumentum, quod est, omnes episcopos praeter Pe-

Gli argomenti più complessi furono esposti da Diego Laínez, secondo Generale della Compagnia di Gesù, che fondava i suoi discorsi³⁹ sulla dicotomia: il diritto divino che riguarda gli *invariabilia* e quello umano che riguarda i *variabilia*. Applicando la bipartizione al sacramento dell'Ordine distingueva la potestà di ordine e quella di giurisdizione. Ambedue hanno la stessa fonte remota, Dio, e lo stesso scopo soprannaturale, santificare la gente. La differenza riguarda il modo di santificazione: la potestà di ordine santifica attraverso i sacramenti; quella di giurisdizione invece *per alia extrinseca magis remota*.

L'altra differenza più importante riguarda il modo di concedere l'una e l'altra. La potestà di ordine viene concessa ai vescovi da Dio immediatamente. La potestà di giurisdizione Dio può concederla immediatamente o attraverso un uomo, il Papa, che in questo caso non agisce come *nudus minister*. Inoltre essa è variabile, «quia potest ab homine dari et auferi, arctari et ampliari»⁴⁰.

trum esse a Pontifice; et dixerunt quamplurimi, minus sibi displicere verba *episcopos institutos esse [iure] divino, quam institutos esse a Christo*»; *Concilium Tridentinum* (cf. nt. 3), IX, 228, 22 - 229, 2. Un argomento è specialmente interessante, dove i canonisti rifiutano l'affermazione sull'istituzione da Cristo dei vescovi «quoniam multi sunt haeretici, qui asserunt eorum episcopos creatos a regibus, aut magistratibus, aut ecclesiis esse legitimos episcopos; cum episcopale munus a Christo sit institutum, et in eorum electione versetur tantum nudum ministerium. Qui error magis confirmatur hoc canone, cum totum opus Christo tribuatur, nec ulla fiat mentio papae quod nuper etiam advertit in congregazione episcopus hibernicus, loquens de regina Angliae quae ita ratiocinatur»; A. THEINER, *Acta genuina ss. oecumenici concilii Tridentini*, Zagabriae 1874, II, 611-612. Per la risposta della commissione cf. P. PALLAVICINO SFORZA, *Istoria del Concilio di Trento* (cf. nt. 18), vol. V, lib. XIX, n. 67, 69-70.

³⁹ Cf. *Concilium Tridentinum* (cf. nt. 3), IX, 94, 19 - 101, 34; IX, 224, 9 - 225, 31.

⁴⁰ *Concilium Tridentinum* (cf. nt. 3), IX, 96, 10.

Laínez, assumendo una terminologia civile, chiamava il Papa *vicarius generalis Christi* ed i vescovi *vicari particulares*; ma in questo modo si opponeva ai protestanti che non volevano nominare il Papa *vicarium Christi in terram*. I vescovi radunati nel Concilio hanno la potestà dal Romano Pontefice⁴¹ e sono chiamati *in partem sollicitudinis*. Perciò il Concilio non può situarsi sopra il Papa.

Gli argomenti scritturistici (At 20,28; Ef 4,11; Gv 20,23) non confermano chiaramente che la potestà di giurisdizione proviene direttamente da Dio: ogni asserzione che i vescovi ricevono la giurisdizione da Dio può essere capita anche nel senso che la ricevono attraverso il Papa come mediatore; per questo basta un atto della libera volontà (*per iniunctionem*) del Successore di Pietro. Lo stesso vale per le opinioni derivanti dall'autorità dei Padri della Chiesa⁴².

Gli aspetti positivi del pensiero di Laínez consistevano non soltanto nell'affrontare la globalità della problematica che riguarda la potestà di giurisdizione ma anche nella chiarezza della presentazione, sulla base di una rigida bipartizione. È vero, però, che questa bipartizione faceva perdere di vista la missione del vescovo in relazione alla Chiesa universale⁴³, in quan-

⁴¹ «Si episcopi non haberent iurisdictionem a Deo, non possent diffinire de fide in concillis, et sic non essent bona concilia. Ad hoc dico, quod episcopi habent potestatem in concilio a Papa. Unde non esse legitimum concilium, nisi concurreret Papa. Decreta autem conciliorum sunt immediate a Deo propter potestatem Papae»; *Concilium Tridentinum* (cf. nt. 3), IX, 100, 20-23.

⁴² Cf. *Concilium Tridentinum* (cf. nt. 3), IX, 98, 50-51.

⁴³ «Infatti [...] resta che per lo meno i Padri di Trento su questo punto vedevano giusto: nel sentire che la distinzione tra potestà d'ordine e potestà di giurisdizione, anche secondo la più corretta formulazione, non esauriva tutta la gamma dei poteri episcopali. Restava sempre un residuo inassorbito, quello cioè almeno dei po-

to la dottrina di Laínez riguardava solo il singolo vescovo diocesano in relazione al Papa e alla sua diocesi. Tuttavia non si deve dimenticare che il vescovo diocesano con reali poteri nella sua diocesi è stato proprio il punto chiave della riforma cattolica e della dottrina di questo periodo.

Tra le lacune del pensiero di Laínez si include una non felice opinione sui vescovi che però non era la base della sua dottrina⁴⁴.

Inoltre, guardando dalla prospettiva dell'ecclesiology d'oggi, nemmeno è da difendere tanto il paragone con il sistema monarchico ed in particolare col Regno di Napoli⁴⁵, che poco diceva per quanto riguarda la spiegazione del mistero della Chiesa e della soluzione dei problemi dottrinali⁴⁶. Però non si può dimenticare che questo argomento ha solo un valore di paragone.

D'altra parte il Papato, in questo concreto momento storico, aveva una struttura monarchica con un aspetto esterno simile a quello delle monarchie contemporanee. Inoltre, il successore di Ignazio di Loyola si dedicava specialmente alla difesa della struttura visibile della Chiesa, in quanto fortemente danneggiata sia al suo interno sia a causa della riforma protestante. Contro questa speciale dedizione della Compagnia di Gesù al Romano Pontefice nascono i sentimenti antige-

teri pastorali (specie magisteriali) che i vescovi in quanto tali (non in quanto capi di una diocesi, ma come membri del corpo episcopale, sia pure a certe condizioni) sono chiamati ad esercitare nei confronti di tutta la Chiesa. [...] Residuo che invece è sfuggito alle distinzioni scolasticamente perfette del Laynez»; G. ALBERIGO, «Le potestà episcopali» (cf. nt. 11), 507.

⁴⁴ Cf. M. CALINI, *Lettere conciliari* (cf. nt. 9), 474-475.

⁴⁵ Cf. *Concilium Tridentinum* (cf. nt. 3), IX, 100, 6-9.

⁴⁶ Cf. G. ALBERIGO, «Le potestà episcopali» (cf. nt. 11), 516 nota 1.

suitici, presenti anche durante il dibattito conciliare e nella dottrina postridentina.

Inoltre, la struttura monarchica della Chiesa, in quel periodo e dopo, fu un argomento contro le idee conciliariste. L'affermare che la Chiesa ha una struttura monarchica con un solo Capo supremo significava contrapporsi alle idee che l'unico sovrano sia il Concilio il quale riceve tutta la sua potestà direttamente da Cristo. Per questo, l'argomento di Laínez acquista, alla luce delle lotte dottrinali, il suo significato più profondo che, a prima vista, sembra non avere.

Comunque, il più grande merito di Laínez nella discussione fu di aver messo in particolare rilievo il criterio, oggi ancora affermato, che non può essere vera nessuna opinione sull'origine della potestà dei vescovi che non sia conforme col Primato del Papa⁴⁷.

Laínez, difendendo l'origine mediata della potestà di giurisdizione dei vescovi, chiariva la posizione del singolo vescovo rispetto alla potestà del Papa. Era una difesa del Papato contro il conciliarismo, il gallicanesimo e l'episcopalismo e contro la dottrina protestante. In questo modo senza dubbio veniva a rendere un servizio utile alla Chiesa in un periodo così specifico della sua storia.

⁴⁷ «Infatti nessuna sentenza circa l'origine del potere di giurisdizione dei vescovi può essere vera, se risulta pregiudizievole al potere primaziale. Poiché Cristo Signore ha istituito il potere primaziale: non si potrà perciò dare nella Chiesa un altro potere che, in quanto tale, diminuisca lo stesso potere primaziale. Noi oggi possiamo affermare ciò con maggiore certezza che al tempo del Concilio di Trento, dopo che il Vaticano I ha solennemente dichiarato che il Romano Pontefice gode del potere episcopale in tutta la Chiesa ed è il vescovo di tutti i vescovi. Perciò tra i criteri per giudicare dell'autenticità d'una sentenza riguardante l'origine del potere di giurisdizione dei vescovi, non va lasciata certo all'ultimo posto la considerazione del suo accordo col potere primaziale»; W. BERTRAMS, *Quaestiones fundamentales iuris canonici*, Roma 1969, 354.

3. Discussioni sulla residenza

La controversia tridentina circa la residenza⁴⁸, cruciale per la riforma della Chiesa, aveva soltanto alcune implicazioni dottrinali sull'origine della potestà sacra. Specialmente mostrò, dal punto di vista ecclesiologico, l'interesse del Concilio per il singolo vescovo nella sua diocesi in relazione al potere del Romano Pontefice.

Uno dei problemi principali di queste implicazioni era creato dal verbo «pascere». Sembra che per molti sostenitori del diritto divino della residenza fosse sinonimo di tutta la potestà dei vescovi⁴⁹. Dalle testimonianze bibliche concludevano che il dovere di «pascere» proviene direttamente da Cristo e che il modo di adempiere tutti i doveri del vescovo, attraverso cioè la residenza personale, proviene direttamente da Dio.

Invece per gli avversari del diritto divino della residenza il «pascere» significava soltanto la potestà di or-

⁴⁸ Cf. congregazioni generali: giugno 1546; dicembre 1546 – gennaio 1547; febbraio 1547; aprile 1562; novembre 1562 – gennaio 1563; luglio 1563.

⁴⁹ Per esempio, il vescovo di Almería rispose a quello che dicevano alcuni padri «benché più apertamente in privati ragionamenti che in publica congregatione, che la dichiarazione di questo dubbio [che la residenza è di diritto divino] harebbe potuto tirare in conseguenza, che parimente fusse de jure divino tutto quello che si convenisse alla cura Pastorale, et però harebbe bisognato che tutti i Vescovi fossero costituiti come Papi nelle loro Diocesi. Et egli disse che questa era una vanissima suspicione, perciocché siccome il Prelato particolare può allargare et restringere a suoi Curati l'autorità et giurisdizione spirituale nella cura delle anime così et molto più il Pontefice Romano capo et moderatore nella Chiesa universale può far questo verso tutti i Prelati, che sono per divina institutione soggetti alla potestà sua, perciò a lui stà conoscere et giudicare quello che sia a maggior edificatione della S. Chiesa, et secondo il giuditio suo può limitar l'autorità de' Prelati»; M. CALINI, *Lettere conciliari* (cf. nt. 9), 156.

dine. L'obbligo della residenza entrava nel campo della potestà di giurisdizione che ha origine mediata e soltanto in senso lato poteva essere di diritto divino. L'argomento cruciale degli avversari del diritto divino della residenza si fondava sul fatto che solo a Pietro, e in conseguenza ai suoi successori, Cristo ha detto: *Pasce oves meas* (Gv 21,17)⁵⁰.

I sostenitori dell'origine mediata della giurisdizione argomentavano che se i vescovi avessero tale potestà da Dio, il Pontefice non potrebbe toglierla o cambiarla perché non può agire contro la disposizione divina. Invece è certo che il Papa può fare questo e spesso lo ha fatto. I vescovi perciò ricevono la potestà di giurisdizione dal Sommo Pontefice⁵¹. I fautori dell'origine immediata, invece volevano proprio limitare il Papa nel libero esercizio della sua autorità. Questo, in certo modo, spiega il fervore delle discussioni.

Nelle discussioni, i sostenitori più zelanti della riforma della Chiesa facevano propria la dottrina sul diritto divino dell'obbligo della residenza per promuovere la riforma della Chiesa. Lo facevano prendendo l'esempio dai protestanti che per promuovere le riforme si richiamavano al diritto divino. Lo sfondo di tutta la controversia, infatti, può essere indicato nello scontro con la dottrina protestante che faceva ricorso al diritto divino come unico mezzo efficace per togliere gli abusi nella dottrina e nella prassi della Chiesa, negando ogni significato e uso al diritto ecclesiastico⁵².

⁵⁰ Cf. *Concilium Tridentinum* (cf. nt. 3), VIII, 433, 36 - 434, 25.

⁵¹ Cf. *Concilium Tridentinum* (cf. nt. 3), VIII, 434, 40 - 435, 12.

⁵² «Non abhorremus nos, ut aliqui dixerunt, ius divinum nec eius nomen, sed dolemus, illud ita iure ecclesiae et Summorum Pontificum separari, ut duo haec videantur quodammodo esse inter se contraria, et quod audiamus, ipsa iura, ac si essent ad invicem inimica, in campum quotidie quasi ad monomachiam conde-

Tutti i sostenitori dell'origine immediata della potestà di giurisdizione dei vescovi sostenevano l'obbligo della residenza per diritto divino e tutti i sostenitori dell'origine mediata, tranne un padre conciliare (Martín de Córdoba⁵³) erano contrari a ritenere di diritto divino tale obbligo. Il più forte legame tra le due questioni, quella dell'origine della potestà dei vescovi e quella della residenza, non sorgeva di per sé da un'esigenza dottrinale ma piuttosto da uno sviluppo delle discussioni.

Il problema della origine immediata della potestà di giurisdizione è stato strumentalizzato, fuori dell'aula conciliare, da alcuni Padri conciliari che volevano con la dichiarazione di questo da parte del Concilio facilitare la dichiarazione del diritto divino dell'obbligo di residenza⁵⁴.

scendere. Et tamen numquam vel raro in aliis conciliis generalibus repetitur hoc verbum de iure divino, maxime in canonibus, quasi quod hoc prohibetur, hoc iubetur, quia est de iure divino et non sufficiat dicere: quia ita mandat ecclesia, ita visum est Spiritui Sancto et nobis. Ex adverso vero videmus plenos libros haereticorum, te illos scimus semper dicere: *Verbum Dei, verbum Dei, ius divinum, ius divinum, Scriptura, Scriptura*. Nos autem ius divinum veneramus, sed dicimus, ecclesiae et Summorum Pontificum decreta divina etiam esse iura a Spiritu Sancto inspirata»; *Concilium Tridentinum* (cf. nt. 3), IX, 59, 38-48.

⁵³ Cf. *Concilium Tridentinum* (cf. nt. 3), IX, 337, 1-42.

⁵⁴ Nel suo diario, Mendoza, vescovo di Salamanca così spiega la difficoltà di continuare i lavori del Concilio: «porque en este medio se ha comença encender la cosa de tal manera de entrambas partes, que los que tenian esperança que se trataria de residentia, pareciendoles que era un gran escalon para ello el determinarse que episcopi erant instituti a Christo, han hecho grande instancia para que se determinase, diciendo que en el concilio pasado se avia disputado y hecho el canon de la mesma suerte que ellos le pedian, añadiendo a esto que non solamente el orden de obispo, sino tambien la iurisdicion era de iure divino»; *Concilium Tridentinum* (cf. nt. 3), II 658, 33-39. Cf. J.M. SANCHEZ GOMEZ, «Petro

Anche se il problema della residenza fu legato dai padri conciliari alla questione dell'origine della potestà di giurisdizione, il Concilio stesso nelle sue decisioni non ha fatto questo legame e nel decreto *de reformatione*⁵⁵ non ha deciso niente circa la questione della potestà di giurisdizione dei vescovi. Non si ritenne necessario stabilire che i vescovi sono obbligati dal diritto divino a risiedere nelle loro diocesi. In questo modo si evitò il pericolo di mettere in dubbio, al tempo della riforma protestante, la potestà del Romano Pontefice. Il Primato era specialmente contestato con l'affermazione che non c'è solo un *caput* nella Chiesa ma ce ne sono molti altri, i vescovi che hanno la pienezza della potestà.

Anche se formalmente i padri conciliari rinunciarono a decidere la questione della potestà di giurisdizione in questo dibattito, sembra ovvio che in questo modo il Concilio respinse la dottrina sull'origine immediata della potestà dei vescovi come mezzo necessario per ristabilire la cura pastorale delle diocesi e per ripristinare la dignità dei vescovi residenti.

4. Conclusione delle dispute

Fu difficile raggiungere nell'aula conciliare un accordo sull'Ordine tra i gruppi opposti: gallicani, episcopalisti spagnoli e «zelanti» in maggioranza italiani⁵⁶. Il fervore delle polemiche fu così grande che

Gonzales de Mendoza, obispo de Salamanca, en el Concilio de Trento. Su posición en celebre cuestión de la residencia episcopal», *Salmanticensis* 6 (1959) 126-127.

⁵⁵ *Concilium Tridentinum* (cf. nt. 3), IX, 623, 24-38.

⁵⁶ «La più combattuta quistione era intorno alla dottrina dell'Ordine, per la contrarietà e per la fermezza delle tre nazioni più ampie. I Francesi ricusavano qualunque voce che significasse maggioranza del papa sopra concilio, e che o approvasse quel di

alcuni volevano appellarsi ai principi secolari o ad un concilio libero⁵⁷. Il Concilio a causa della discussione sulla questione della giurisdizione entrò in crisi. Il malcontento sia dei Legati sia dei sostenitori della clausola *iure divino* per la politica della Curia Romana crebbe. Il contrasto ecclesiologico si acutizzò quando i francesi dichiararono ufficialmente (24 gennaio 1563) che il Concilio stava sopra al Papa⁵⁸. Proprio il proble-

Fiorenza o pregiudicasse a quello di Basilea. Gli Spagnuoli consentivano sì al valore del sinodo fiorentino, sì alla preminenza del papa sopra i concilj, ma volevano che apertamente si diffinisse l'istituzione de' vescovi e la loro giurisdizione esser di ragion divina, tutto che dependente dal papa. Gl'Italiani quasi generalmente ed alcuni pochi eziandio delle mentovate nazioni e altre scarse, colà di prelati, sostenevano la sentenza più favorevole al pontefice in ciascun de' predetti capi»; Cf. P. PALLAVICINO SFORZA, *Istoria del Concilio di Trento* (cf. nt. 18), vol. V, lib. XXI, n. 47, 333. Cf. anche la lettera dei Legati al Borromeo (14 giugno 1563), in J. ŠUSTA, *Die Römische Curie und das Concil von Trient unter Pius IV. Aktenstücke zur Geschichte des Konzils von Trient*, Wien 1904-1914, IV, 64-65.

⁵⁷ Cf. Lettera dei Legati al Borromeo (15 gennaio 1563), in J. LAÍNEZ, *Disputationes Tridentinae* (cf. nt. 4), I, 480. Di questa minaccia scrivevano già i Legati nell'istruzione data a Visconti (26 dicembre 1562); cf. *Concilium Tridentinum*, III, 158, 29.

⁵⁸ «Entrato in questo il presidente Ferriero a parlare disse, che non era dubbio che il concilio sopra il papa, et che non solamente la religione della chiesa Gallicana lo sentiva, ma che l'havevano per certissimo, et ne facevano professione, et lo giuravano come articolo vero et necessario, et che havevano ragione di farlo per rispetto del concilio di Costanza; et, diffusosi assai sopra di questo, venne a dire, che nelle loro istruzioni havevano sì espresso ordine di non entrar nella disputa, *an concilium sit supra papam*, ma che l'havevano anche di non lasciar passar parola in decreti, canoni o altri scritture, per la quale si potesse pregiudicare a questa loro religione; et perciò hanno aspettato il tempo, che se ne toccasse, il quale pareva loro che fosse giunto; onde non pareva loro di poter consentire, che passassero queste parole, che si pongono hora nella dottrina et nelli canoni, perché stabilivano cosa contraria a

ma della potestà del Romano Pontefice ostacolava ogni intesa tra le parti⁵⁹.

La crisi arrivò a tal punto che fu difficile convocare la sessione e persino si pensava di sospendere il Concilio e, di conseguenza, di convocare dei concili nazionali. «Il che sarebbe riuscito — commenta tutta la situazione Pallavicino — ad estremo scandalo delle genti ultramontane quando saprebbero che i cattolici non potevano accordarsi intorno all'autorità papale»⁶⁰. La Sede Apostolica si sentiva, in questo momento, minacciata non soltanto dai protestanti ma anche da una forte opposizione nel Concilio.

la religione predetta»; lettera dei Legati al Borromeo (24 gennaio 1563) in J. LAÍNEZ, *Disputationes Tridentinae* (cf. nt. 4), I, 489-490. Cf. anche P. PALLAVICINO SFORZA, *Istoria del Concilio di Trento* (cf. nt. 18), vol. V, lib. XIX, n. 122, 129-130.

⁵⁹ «Questi Theologi Franzesi non vogliono intendere a patto niuno, che nella dottrina et Canonì dell'ordine dove si parla della Santità del Papa si dica che *habeat plenam potestatem a Domino pascendi regendi et gubernandi universalem ecclesiam*. [...] i loro Dottori non volevano comportare che si deffinisse in questa materia cosa alcuna in pregiudicio dell'opinione tenuta dalla Schola di Parigi, la quale opinione era confermata con l'autorità da due Concilj generali, il Costantiense et Basiliense, et talmente riputavano che fosse vera, che dannavano la contraria come falsa et heretica. Né si movevano per la definitione del Concilio Fiorentino, il quale non era da loro approvato per Canonico et legitimo. Di più ancora, avendo ieri il Sr card. Seripand fatta in casa sua congregatione di padri e deputati alla sopradetta dottrina e certi canoni, dove si tratta di Sua Bne: tutti gli altri furono d'accordo in approvare tutti questi articoli, eccetto Mons. di Bene vescovo di Nimes, il quale anchorache quanto a lui fosse della medesima opinione, nondimeno disse, che egli non voleva accettare come membro della Chiesa Gallicana una dottrina che da lei fosse stata rifiutata per falsa et erronea»; M. CALINI, *Lettere conciliari* (cf. nt. 9), 391; cf. *Concilium Tridentinum* (cf. nt. 3), IX, 239 nota 1.

⁶⁰ P. PALLAVICINO SFORZA, *Istoria del Concilio di Trento* (cf. nt. 18), vol. V, lib. XIX, n. 116, 121.

Comunque, dopo lunghi e faticosi negoziati, vivaci discussioni e presentazioni delle molteplici considerazioni teologiche, i padri conciliari rinunciarono a prendere posizione su questa materia⁶¹. Anche il Papa cambiò la sua posizione, non spingendo per l'origine mediata della potestà di giurisdizione dei vescovi, ma preferendo che il Concilio rinunciasse a stabilire qualcosa sui poteri dei vescovi e del Papa⁶².

Con ciò si arrivò alla pubblicazione del decreto sull'Ordine (15 luglio 1563) intitolato «Doctrina de sacramento ordinis» con i rispettivi canoni:

Caput IV: Proinde sancta synodus declarat; praeter ceteros ecclesiasticos gradus episcopos, qui in apostolorum locum successerunt, ad hunc hierarchicum ordinem praecipue pertinere, et positos (sicut idem Apostolus ait [Atti 20,28]) a Spiritu Sancto regere ecclesiam Dei, eosque presbyteris superiores esse, ac sacramentum confirmationis conferre, ministros ecclesiae ordinare, atque alia pleraque peragere ipsos posse, quarum functionum potestatem reliqui inferioris ordinis nullam habent.

Canon VI: Si quis dixerit, in ecclesia catholica non esse hierarchiam, divina ordinatione institutam, quae constat ex episcopis, presbyteris et ministris: a.s.

⁶¹ Pietro Antonio di Capua, arcivescovo di Otranto «s' ingegnò di trovar compenso [...] quanto bastava per decisione di certo, ponendo che il grado de' vescovi nella gerarchia della Chiesa non è per arbitraria volontà del pontefice. Onde fu sua invenzione che nel sesto canone, in luogo delle parole richiesta dagli Spagnuoli: per institutione di Cristo, si mettesse: per ordinazione divina, lasciando indiffinito l'incerto, cioè se tale ordinazione fosse recata ad effetto da Dio immediatamente o con mezzo del suo vicario»; P. PALLAVICINO SFORZA, *Istoria del Concilio di Trento* (cf. nt. 18), vol. V, lib. XXI, n. 123, 408. Cf. anche *Concilium Tridentinum* (cf. nt. 3), III, 684, 15-16.

⁶² Cf. lettera del Borromeo ai Legati (6 luglio 1563), in J. ŠUSTA, *Die Römische Curie* (cf. nt. 56), IV, 119.

Canon VII: Si quis dixerit, episcopos non esse presbyteris superiores, vel non habere potestatem confirmandi et ordinandi, vel eam, quam habent, illis esse cum presbyteris communem [...]; aut eos, qui nec ab ecclesiastica et canonica potestate rite ordinati nec missi sunt, sed aliunde veniunt, legitimos esse verbi et sacramentorum ministros: a.s.

Canon VIII: Si quis dixerit, episcopos, qui auctoritate Romani Pontificis assumuntur, non esse legitimos et veros episcopos, sed figmentum humanum: a.s.⁶³.

Già il titolo del decreto suggerisce che si tratta qui solo della potestà di ordine, della sua origine ed esercizio, con esclusione di ogni interferenza sulla potestà di giurisdizione⁶⁴.

Il testo approvato, nella dottrina e nei canoni, non contiene il titolo «Vicarius Christi» che agitava tanto il concilio⁶⁵. In questo modo i padri conciliari non volevano risolvere la questione a chi appartenga quel titolo.

Il capitolo IV della dottrina stabilisce che i vescovi sono i principali membri della gerarchia, superiori ai sacerdoti. In questa formulazione si evita di prendere posizione sull'origine della potestà di giurisdizione.

⁶³ *Concilium Tridentinum* (cf. nt. 3), IX, 621, 13 - 622, 15.

⁶⁴ Cf. P.F. FRANSEN, «Le concile de Trente et le sacerdoce», in *Le prêtre. Foi et contestation*, ed. A. Descamps, Paris 1970, 130.

⁶⁵ Per esempio, Juan Suárez, vescovo di Coimbra spiegò come fosse necessario formulare espressamente la dottrina del Papa Vicario di Cristo: «Nempe cum basis totius hodiernae haeresis sit Summo adversari Pontificatui, cuem de fide est, Petrum sanctissimum supremum esse Christi vicarium super omnes apostolos, et sic aequae successores supremos esse veros Christi vicarios»; *Concilium Tridentinum* (cf. nt. 3), IX, 70, 44-47. Inoltre Pedro Gonzalez de Mendoza, vescovo di Salamanca nel suo voto parte dall'affermazione che il Romano Pontefice è sommo pastore della Chiesa e «Christi Vicarium, a quo tanquam a capite in membra in reliquos ecclesiae ministros omnis potestatem derivetur»; *Concilium Tridentinum* (cf. nt. 3), II, 662, 29-30.

Si vede che la dottrina e i canoni costituiscono una formula di compromesso dove è messa, da una parte, l'espressione «in apostolorum locum» e dall'altra si fa riferimento allo Spirito Santo (At 20,28), e la parola «regere» non si riferisce alla giurisdizione ma alla potestà di ordine⁶⁶. Dalla storia della redazione si può chiaramente vedere che così è stato inteso dagli autori stessi della dottrina⁶⁷.

Il canone VI, in riferimento alla gerarchia, e non solo ai vescovi⁶⁸, contiene una vaga espressione «divina ordinatione institutam»⁶⁹ per lasciare aperta la que-

⁶⁶ Cf. ST. KALMAR, *Quo sensu Concilium Tridentinum definivit episcopatum esse iuris divinis*, Roma 1936, 40-48. Il brano degli Atti poteva essere interpretato nel senso del *ius divinum* della giurisdizione dell'episcopato. A favore di questa interpretazione era più tardi C.A. Manenti. Cf. W. BERTRAMS, «De questione circa originem potestatis iurisdictionis episcoporum in Concilio Tridentino non resoluta», *Periodica* 52 (1963) 460 nota 8.

⁶⁷ Infatti J. Norda osserva che dall'incontro privato del 6 luglio 1563 si può ricavare il significato degli At 20,28 messo nel canone VII. I padri conciliari non volevano attraverso questa citazione proclamare nessun insegnamento dogmatico e nessun chiarimento *ex professo*. Questo brano è stato adoperato semplicemente per il fatto che questo voleva il cardinale Guisa; cf. J. NORDA, *Die Interpretation von Apostelgeschichte 20,28 im Tridentinum*, Tesi PUG, Roma 1942, 19.

⁶⁸ G. ALBERIGO, «Le potestà episcopali...» (cf. nt. 11), 481 nota 1.

⁶⁹ Sulla suddetta formula ha espresso la sua opinione Muzio Calini: «Essi [canonisti] confessano, (come non possono negare) che la Hierarchia Ecclesiastica *sia fondata da Xristo*, et nondimeno per dichiarar questa verità vogliono che basti dire *Ordinatione divina institutam*, per lasciare aperta porta con queste parole, così generali a quella opinione che hanno, che i Vescovi non siano instituiti da Xristo, potendo sempre interpretare *ordinatione divina*, ovvero per quella providenza che Dio ha universalmente di tutte le cose, ovvero ancho per la legge Ecclesiastica, et con queste ambiguità di parole si fanno le cose più oscure, come se dovesse bastare che un Concilio Generale non determini alcuna falsità senza

stione sull'origine immediatamente divina o no dell'episcopato. I padri conciliari non erano d'accordo sull'origine della potestà di giurisdizione dei vescovi. Se si fosse dichiarato che i vescovi o la gerarchia è stata istituita immediatamente da Cristo, questo, secondo un gruppo di padri, avrebbe potuto pregiudicare l'opinione di coloro che ritenevano che i vescovi ricevono la giurisdizione direttamente dal Papa e soltanto indirettamente da Dio⁷⁰. Dunque si può concludere che la parola «hierarchia» adoperata nel canone significa solo la gerarchia di ordine⁷¹.

Il canone VII semplicemente afferma la superiorità dei vescovi sui presbiteri rigettata dalla dottrina protestante. Non definisce su quale base si fonda questa superiorità: per diritto divino o no. La storia delle discussioni mostra che la scelta di questa formula non pregiudica in nessun modo le posizioni per quanto riguarda l'origine della potestà di giurisdizione. Lo scopo del canone è di condannare i pareri dei protestanti sull'episcopato, non di risolvere le questioni discusse tra i cattolici⁷².

Il canone VIII esplicitamente condanna la dottrina protestante che i vescovi istituiti dal Papa non sono veri e legittimi vescovi. Anche qui il concilio non ha voluto entrare nella questione della immediata o mediata

che pigli cura nelle materie controverse di illustrare la verità con definizioni evidenti et manifeste»; M. CALINI, *Lettere conciliari* (cf. nt. 9), 495.

⁷⁰ Cf. M. MCGOUGH, «The Immediate Source» (cf. nt. 18), 106.

⁷¹ Cf. F.X. WERNZ – P. VIDAL, *Ius Canonicum*, Romae 1923-1938, 46; cf. c. 108 §3 CIC 1917. Sulla discussione attorno della gerarchia di ordine menzionata nel cap. IV del decreto cf. A. BARBOSA, *Collectanea eorum Doctorum*, Lugduni 1721, Sessio XXIII, *De Sacramento Ordinis*, cap. IV, n. 3, 190.

⁷² Sulla discussione dopo Concilio sul can. VII cf. A. BARBOSA, *Collectanea eorum Doctorum* (cf. nt. 71), n. 6, 191.

origine della potestà dei vescovi. Infatti non stabilisce se i vescovi sono chiamati *in partem sollicitudinis* o *in plenitudinem potestatis*, ma con insistenza afferma che i vescovi non sono di invenzione umana. Nel canone nemmeno si menziona la formula di Firenze sul primato del Papa⁷³.

Il decreto sull'Ordine, che va letto nella chiave della storia della redazione perché soltanto la decisione di non trattare della giurisdizione permise di raggiungere il compromesso. Di fatto, gli autori del documento non adoperarono la clausola *iure divino*, ma soltanto un'espressione «meno impegnativa»: *divina ordinatione*. Essi, anche parlando del sacerdozio visibile ed esterno, nel I capitolo avevano usato un'espressione «ab eodem Domino salvatore nostro institutum esse»⁷⁴, che equivale alla clausola *iure divino*⁷⁵. Da questo risulta che, mentre il Concilio respinse fortemente la dottrina dei protestanti sul sacerdozio, nello stesso tempo non volle con la stessa autorità dirimere la questione «interna» alla dottrina cattolica sulla natura e origine della potestà di giurisdizione. Lasciò la questione controversa a ulteriori precisazioni.

Nella irrisolta questione della potestà di giurisdizione possiamo individuare tre problemi principali. Il primo riguardava il tipo di chiamata dei vescovi da parte del Papa. Secondo i sostenitori della origine me-

⁷³ Cf. G. ALBERIGO, «Le potestà episcopali» (cf. nt. 11), 481 nota 1. Sulla discussione dopo Concilio sul canone VIII cf. A. BARBOSA, *Collectanea eorum Doctorum* (cf. nt. 71), n. 7, 191.

⁷⁴ *Concilium Tridentinum* (cf. nt. 3), IX, 620, 22.

⁷⁵ Cf. A. DUSINI, «L'Episcopato nel decreto dogmatico sull'Ordine Sacro della XXIII sessione del Concilio di Trento», in *Il concilio di Trento e la riforma tridentina, Atti del convegno storico internazionale. Trento 2-6 settembre 1963*, Roma - Freiburg - Basel - Barcelona - Wien 1964, II, 609.

diata della potestà di giurisdizione, i vescovi sono chiamati *in partem sollicitudinis*: ciò sottolineava la dipendenza dei vescovi dal Romano Pontefice. Per esprimere questa verità e non urtare gli oppositori, in un certo momento delle discussioni, si preferì usare il sinonimo: *non in plenitudinem potestatis*, che descrive la stessa realtà in modo negativo.

Il secondo riguardava la successione dei vescovi agli apostoli. Per difendere l'origine mediata della potestà di giurisdizione si diceva che i vescovi succedono *in apostolorum locum* e soltanto il Romano Pontefice è *Petri successor*. Il Papa succede ad un concreto e singolo apostolo, Pietro, gli altri vescovi a tutti gli apostoli nel loro insieme. Non si sollevava la questione se tale successione includesse Pietro o meno.

Il tipo di successione aveva conseguenze per quanto riguardava la trasmissibilità o intrasmissibilità della potestà degli apostoli ai vescovi. Se si diceva che i vescovi *successores esse apostolorum* a loro spetta la stessa potestà (*eadem potestas*) universale che avevano gli apostoli, il che non è vero. Se questo tipo di successione, invece, si applicava al Romano Pontefice significava che egli ha la stessa potestà che aveva Pietro.

Il terzo problema si riferiva proprio alla pienezza della potestà del Successore di Pietro; problema che ostacolava ogni intesa⁷⁶. Gli avversari del diritto divino affermavano che il Romano Pontefice aveva *eandem potestatis plenitudinem* che Pietro. Invece i sostenitori del diritto divino erano pronti ad accettare che il Papa riceve la stessa potestà che Pietro, ma non volevano

⁷⁶ «In ultima analisi, il vero problema consisteva nel conciliare il primato pontificio con i diritti dei vescovi»; G. MARTINA, *La Chiesa nell'età dell'assolutismo, del liberalismo, del totalitarismo*, Brescia 1990⁸, I, 179.

ammettere che solo Pietro ha ricevuto tutta la potestà di giurisdizione. Appare comunque la teoria di stampo protestante, che Cristo pose tutta la potestà di giurisdizione non in Pietro ma nella Chiesa.

Dalle discussioni si può comunque dedurre che c'erano molti punti comuni nel pensiero dei due schieramenti. Nessuno metteva in dubbio che i vescovi ricevono immediatamente da Dio la potestà d'ordine. L'ufficio del vescovo è di istituzione divina, nel senso che Cristo ha stabilito che il vescovo deve avere parte nel governo della Chiesa⁷⁷.

Per quando riguarda la potestà di giurisdizione esisteva un consenso su due punti. Il primo, che l'assegnazione della materia della giurisdizione, cioè una diocesi concreta, appartiene al Papa. Il secondo, che nell'esercizio della potestà di giurisdizione ogni vescovo è sottoposto al Romano Pontefice⁷⁸. In conseguenza, il Papa può restringere o estendere la giurisdizione dei vescovi o anche revocarla.

In un periodo di forte contestazione del Primato del Papa, il concilio non ha offerto, con questa soluzione, nessun argomento contro la potestà del Romano Pontefice.

D'altra parte, non si usano le formule «Vicario di Cristo» e «Primato» papale già definite nel II concilio di Lione e quello di Firenze, in quanto i francesi non riconoscevano esplicitamente le decisioni di questi concili. Per loro rimanevano normativi i decreti del concilio di Costanza e di Basilea, per le relazioni tra il Papa e l'episcopato⁷⁹. E proprio la rivendicazione di «Vi-

⁷⁷ Cf. M. MCGOUGH, «The Immediate Source» (cf. nt. 18), 108.

⁷⁸ Cf. W. BERTRAMS, *Quaestiones fundamentales* (cf. nt. 47), 355.

⁷⁹ Cf. J. LECLER - H. HOLSTEIN - P. ADNÈS - CH. LEFEBVRE, *Trente. Historie des Conciles Oecuméniques* 11, Paris 1981, 391;

carius Christi» come titolo dei vescovi, in concorrenza con quello del Romano Pontefice, costituiva un importante fondamento teologico per la dottrina gallicana⁸⁰.

5. Significato delle discussioni tridentine

Quando nel periodo preconciare, la riforma protestante, il Papato rinascimentale e i movimenti riformatori dentro la Chiesa avevano scosso l'autorità papale, ora la riflessione conciliare sull'episcopato, elemento portante della riforma cattolica, non poteva non approfondire le relazioni tra i vescovi e il Papa.

Nel Concilio di Trento questo approfondimento avvenne principalmente durante le discussioni sull'obbligo della residenza dei vescovi e sull'Ordine, che ebbero la stessa questione di fondo: l'origine cioè e la natura della potestà sacra del vescovo, ma nella prospettiva del vescovo singolarmente preso. Per questo lo svolgi-

Cf. anche L. PASTOR, *La storia dei papi dalla fine del medio evo Compilata col sussidio dell'Archivio segreto pontificio e di molti altri Archivi*, Roma 1931-1963², VII, 266-267. Il titolo *Christi vicarius* fu introdotto nella *Professio fidei Tridentina* da Pio V. Su questo argomento cf. M. MACCARRONE, *Vicarius Christi. Storia del titolo papale*, Roma 1952, 296. Sulla somma potestà di giurisdizione del Papa legata al titolo *Vicarius Christi* parla il Catechismo tridentino: «*Romanus Pontifex omnium est Episcoporum maximus: idque jure divino. [...] Quum enim in Petri Apostolorum principis cathedra sedeat, in qua usque ad vitae finem sedisse constat, summum in eo dignitatis gradum et jurisdictionis amplitudinem, non quidem ullis Synodicis, aut aliis humanis constitutionibus, sed divinitus datam agnoscit. Quamobrem omnium fidelium et Episcoporum ceterorumque Antistitem, quocumque illi munere et potestate praediti sint, pater ac moderator, universali Ecclesiae, uti Petri successor Christique domini verus et legitimus Vicarius in terris praesidet*»; *Catechismus ex decreto SS. Concilii Tridentini ad parochos Pii V. Pont. Max. jussu editus*, Bassani 1845, pars II, n. 28, 231.

⁸⁰ Cf. M. MACCARRONE, *Vicarius Christi* (cf. nt. 79), 296.

mento delle discussioni e gli argomenti addotti furono simili (per esempio, il Primato di Pietro, la *vocatio in plenitudinem potestatis*, la successione dei vescovi agli apostoli).

Il principale vantaggio della dottrina sull'origine immediata consisteva nella promozione delle riforme e nella preoccupazione di ripristinare la dignità dei vescovi dentro la Chiesa cattolica e fuori di essa contro gli attacchi dei protestanti. Anche quelli che non condividevano la suddetta teoria, vedevano però una certa difficoltà insita nella distinzione tra l'istituzione dell'ufficio episcopale, in quanto tale immediata e l'istituzione della persona all'ufficio episcopale, mediata. Il legame con le dottrine che sminuivano la potestà del Papa ed alcuni metodi di procedere nelle discussioni non erano tuttavia ammissibili.

Durante le discussioni furono individuati i principali pericoli per la potestà del Romano Pontefice che provenivano dalla dottrina sull'origine immediata della potestà dei vescovi. Il primo riguardava il primato solo d'onore concesso dai alcuni sostenitori dell'origine immediata. Facendo la distinzione tra la potestà e l'uso di essa, tutti i fautori di questa dottrina assegnavano al Papa solo la possibilità di agire sull'uso della potestà di giurisdizione, sulla base di una giusta causa. Nel caso si ammettesse che i vescovi sono istituiti per diritto divino, si faceva notare la somiglianza tra il ruolo solo ministeriale del Papa nel conferimento della potestà di giurisdizione e il ruolo dell'autorità civile.

La *vocatio in plenitudinem potestatis* dei vescovi significava che loro ricevono la stessa potestà che il Papa. Unita all'istituzione divina dei vescovi, si sarebbe potuto arrivare alla dottrina conciliarista. Insomma, secondo i padri conciliari dei due partiti esisteva un legame tra il pronunziamento sull'origine mediata o

immediata della potestà di giurisdizione e la potestà del Papa.

Al di là delle differenze, i padri conciliari erano però d'accordo che la fonte prima della giurisdizione è Cristo. C'era un consenso che il Papa concede la materia, i sudditi. Distinguendo tra l'ufficio e l'uso della potestà, comunemente si accettava che il Romano Pontefice può modificare l'uso della potestà dei vescovi e anche toglierlo. Ma i sostenitori dell'immediata origine da Cristo della giurisdizione, aggiungevano che perché il Papa possa fare questo deve esistere una giusta causa. Fu accettato comunemente anche lo scopo della potestà di giurisdizione, che cioè, attraverso il governo dei sudditi, l'insegnare e l'imporre leggi, si arriva in modo indiretto alla loro santificazione.

Ambedue le parti e, in effetti il Concilio stesso, riuscirono a ripristinare il valore dell'ufficio episcopale e la dignità e l'importanza dei vescovi, non necessariamente fondandosi sull'origine immediatamente divina della potestà di giurisdizione di essi. Come ha mostrato la storia, in questo modo la Chiesa è riuscita ugualmente a rinnovare la figura del vescovo come pastore della Chiesa locale.

Nella discussione sull'origine e la natura dalla giurisdizione si sono incrociati vari problemi di tipo sociale, politico, teologico e canonico che richiedevano diverse soluzioni e diversi linguaggi per descriverli. Spesso i padri conciliari, parlando dei sacramenti e del mistero della Chiesa, hanno usato un linguaggio filosofico e giuridico più che formulazioni biblico-patristiche, e per questo talvolta si può avere l'impressione che tutta la disputa riguardava soltanto le parole⁸¹. L'impressione però

⁸¹ Cf. *Concilium Tridentinum* (cf. nt. 3), III, 459, 6-14. Anche Pallavicino osserva: «Sembrava ad alcuni che la lite si fosse ridot-

non è giusta perché la maggior parte delle parole messe in discussione aveva un suo preciso significato nelle controversie ecclesiologiche di quel tempo e quindi suscitavano tante emozioni tra i padri conciliari.

Le discussioni tridentine sulla potestà di giurisdizione diedero una certa priorità all'aspetto individuale dell'episcopato a scapito di quello collegiale dell'ufficio e del potere episcopale. Il vescovo era visto più come capo della Chiesa locale che come membro di un

ta a meri vocaboli, da che gli uni volevano che la giurisdizione de' vescovi venisse immediatamente dal papa; gli altri da Cristo, sì veramente che l'uso e la materia dependesse dal papa»; P. PALLAVICINO SFORZA, *Istoria del Concilio di Trento* (cf. nt. 18), vol. V, lib. XIX, n. 66, 68. Invece la questione riguarda la validità degli atti pontifici e del Primato papale. Se la potestà di giurisdizione provenisse immediatamente da Cristo, il Papa per restringere o togliere la potestà a qualche vescovo dovrebbe agire con giusta causa, altrimenti il suo atto non sarebbe valido. In caso contrario, il Papa potrebbe agire senza giusta causa. Anche se questo atto potrebbe essere moralmente non coretto, comunque il suo atto anche se illecito sarebbe valido. Secondo Pallavicino «soggiacendo tutte le cose morali e diversità di pareri, meglio essere che il papa, il quale ordinariamente suol eleggersi pio e savio e che ha i rimorsi della coscienza e dell'onore, possa talora obbligare i sudditi eziandio con qualche inragionevole ordinazione che non sarebbe constituir lui di principe ch'egli è, soggetto al giudizio vario e passionato de' i suoi soggetti: per maniera che qualora volesse riserbare a sé un beneficio situato nella diocesi altrui o pervenir la collazione dell'ordinario o dar esenzione a un suddito dalla podestà del prelado o far traslazione d'un vescovo da una cattedrale ad altra, si potesse litigar sempre mai di nullo valore, colorando ciò col difetto della sufficiente cagione. Questi risguardi facevano che molti ingelosissero ad ogni parola né consetissero a dichiarare che i vescovi fossero senza mezzo di Cristo, se non vi si poneva, a preservar ciò da ogni sinistro intendimento, questa limitazione: in quanto è alla podestà dell'Ordine»; ID., *Istoria del Concilio di Trento* (cf. nt. 18), vol. V, lib. XIX, n. 66, 68. Cf. anche M.D. BOUIX, *Tractatus de episcopo ubi et de synodo dioecessana*, Parisiis 1889³, t. I, pars I, sectio I, cap. VI, § 1, n. V, p. 61-62.

collegio, partecipe del potere supremo e pieno del collegio stesso sulla Chiesa. Questo si spiega con la preoccupazione per la riforma della Chiesa e per il punto cardine della riforma, che il vescovo, cioè, è il pastore della diocesi. Si voleva anche difendere la dignità dei vescovi, ma lo si è fatto mettendo in rilievo la funzione del vescovo nella Chiesa particolare e non nella Chiesa universale.

I sostenitori dell'origine immediata della potestà di giurisdizione dei vescovi e del diritto divino della residenza di questi ultimi non hanno negato esplicitamente l'autorità del Papa, ma proprio nella diminuzione del suo potere vedevano la possibilità di riformare la Chiesa mettendo l'accento sugli aspetti invisibili di questa. Uno di tali aspetti era l'origine immediata della potestà di giurisdizione dei vescovi. Accentuare tale aspetto invisibile della Chiesa, però, corrispondeva proprio alle tendenze spiritualizzanti dei protestanti che, in ogni contatto con Dio, mediato solo dalla Parola divina, disprezzando l'aspetto visibile e sociale della Chiesa, mettevano in rilievo l'aspetto individuale e invisibile. Il timore era che, indebolendo il Primato del Romano Pontefice si veniva a rafforzare le posizioni dei protestanti sotto vari aspetti.

Gli avversari della clausola *iure divino* invece fondavano il loro pensiero su un'ecclesiologia secondo cui l'aspetto visibile, attaccato dai protestanti, con il Papa come fondamento e garanzia dell'unità della Chiesa, giocava un ruolo cruciale. A questo corrispondeva l'origine mediata della potestà di giurisdizione dei vescovi. La loro argomentazione si potrebbero riassumere con la citazione di Tacito: *Postquam omnem potestatem in unum conferri pacis interfuit*⁸². Lo scontro tra

⁸² Cf. L. WILLAERT, *Après le concile de Trente. La Restauration catholique 1563-1648*, Tournai 1960, 343.

queste due ecclesiologie provocò dure controversie non soltanto nei rapporti tra cattolici e protestanti ma, come potevamo osservare, anche tra i cattolici stessi.

Le discussioni intorno al *ius divinum* dell'obbligo di residenza e la grande crisi legata alla formulazione del decreto sull'Ordine mostrano che la teologia cattolica in quel tempo non aveva ancora raggiunto quell'accordo e quella chiarezza che saranno la premessa di una definizione conciliare sul Primato papale. Uno di questi fattori che non hanno permesso di raggiungere questo scopo, in uno specifico clima politico-ecclesiologico, era la presenza del gallicanesimo e episcopalismo⁸³. I padri conciliari, quindi, non riuscirono a risolvere le questioni interne dell'ecclesiologia cattolica.

Al margine di quest'analisi si deve notare il fatto che fu soltanto menzionato il problema, ma in nessun modo sviluppato, della potestà collegiale degli apostoli, problema che doveva aspettare qualche secolo per essere preso direttamente in considerazione da un Concilio.

Il problema della natura della potestà di giurisdizione era strettamente legato alla questione dell'origine. Se la potestà di giurisdizione è separabile dalla potestà di ordine, si può trasmetterla in modo diverso; se non lo è dev'essere trasmessa nello stesso modo che la potestà d'ordine.

La sopravvivenza degli elementi conciliaristi nel campo dell'ecclesiologia e del diritto canonico provocò una rigida reazione dei difensori dei diritti papali e del governo centrale della Chiesa⁸⁴. Comunque, i sostenitori dell'episcopalismo e i curialisti riuscirono a fare

⁸³ Cf. H. JEDIN, «Il significato del Concilio di Trento nella storia della Chiesa», *Gregorianum* 26 (1945) 124.

⁸⁴ Cf. A. ATÓN, *El misterio de la Iglesia. Evolución histórica de las ideas eclesiológicas*, Madrid - Toledo 1986-1987, I, 725.

fronte comune contro i protestanti, che negavano l'origine divina dell'episcopato in quanto tale⁸⁵.

La mancata soluzione dottrinale, presa in modo consapevole in un periodo di forte contestazione del Primato sia fuori che dentro la Chiesa cattolica, ha lasciato spazio a ulteriori precisazioni e allo sviluppo della dottrina. Generalmente si può dire che le discussioni sulla potestà di giurisdizione dei vescovi durante il dibattito sull'Ordine furono solo un tentativo di dirimere la questione della potestà dei vescovi, ma senza successo.

MAREK SYGUT, S.I.

⁸⁵ Cf. A. ANTÓN, *El misterio de la Iglesia* (cf. nt. 84), I, 725.